



**CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE
PER I DIPENDENTI DI
AMBRA - Agenzia Mobilità bacino di Ravenna s.r.l.**

PREMESSA

- Al personale dipendente di AmbRA si applicano i contratti nazionali degli autoferrotranvieri.
- Il presente contratto integrativo viene definito al fine di regolamentare trattamenti economici e normativi precedentemente riconosciuti al personale dipendente.
- Non essendo presenti in AmbRA RSA/RSU formalmente costituite il presente contratto integrativo viene stipulato fra amministratore unico e i dipendenti interessati.

1. LUOGO DI LAVORO, ORARIO DI LAVORO, FERIE, PERMESSI

a. Luogo di Lavoro

La residenza di lavoro è fissata a Ravenna e l'attuale sede di lavoro è in via della Lirica 21. I dipendenti sono tenuti a prendere servizio in altro luogo, in relazione ad una diversa ubicazione degli uffici di AmbRA s.r.l. Tuttavia, qualora il nuovo luogo di lavoro non rientrasse nell'ambito territoriale della provincia di Ravenna, i dipendenti dovranno essere considerati in missione rispetto al precedente luogo di lavoro con diritto alle indennità stabilite dal contratto collettivo.

b. Orario Settimanale

Fermo restando l'orario previsto dal CCNL di 39 ore settimanali, la durata media del lavoro effettivo settimanale è fissata in 38 ore, articolate su 5 giorni lavorativi, da lunedì a venerdì.

L'orario di lavoro settimanale è articolato come segue:

- Lunedì ore 6
- Martedì ore 9
- Mercoledì ore 8
- Giovedì ore 9
- Venerdì ore 6

L'inizio dell'orario di lavoro è fissato alle ore 8.30 e terminerà svolte le ore previste per ciascuna giornata; nelle giornate in cui è previsto un orario superiore alle 6 ore è obbligatoria una pausa pranzo, di almeno 30 minuti, che sarà aggiunta all'orario di uscita.

I pomeriggi di rientro potranno essere modificati per motivi di servizio o per recupero di orario lavorativo.

Le disposizioni del presente punto "b" entreranno in vigore dal lunedì successivo alla firma del presente contratto.

c. Flessibilità dell'orario di lavoro

L'inizio dell'orario di lavoro può avvenire con una flessibilità di 30 minuti prima e dopo quanto definito.

Qualora nell'arco del mese non fosse resa l'intera prestazione lavorativa, il dipendente è tenuto al recupero nel mese successivo, nel caso in cui questo non avvenga è prevista una decurtazione dello stipendio per le ore non lavorate.

d. Straordinario

Le prestazioni di lavoro straordinario, nei limiti massimi previsti dalle normative in vigore, dovranno essere preventivamente autorizzate.

Viene considerato straordinario, ai fini del pagamento, la prestazione eccedente il normale orario di lavoro pari o superiore a 30 minuti.

Di norma lo straordinario viene recuperato entro il quadrimestre del mese successivo a quello nel quale è maturato; compatibilmente con l'organizzazione del lavoro potrà essere recuperato per giornata intera o per ore giornaliera.

e. Ferie

Considerato che l'orario di lavoro del personale è distribuito diversamente nell'arco della settimana, le parti concordano quanto segue:

- i giorni di ferie vengono trasformati in ore, valutando ogni giorno 6,5 ore (es. 26 giorni = 169 ore di ferie);
- le ferie possono essere usufruite non a giornate intere ma frazionate, con una unità minima di un'ora.

f. Riposi compensativi aggiuntivi

Vengono riconosciuti al personale, in aggiunta ai due giorni di riposo derivanti dalle festività soppresse, numero 3 (tre) giorni annui di riposo compensativo, da usufruire con le modalità di cui al punto "e".

g. Permessi parentali

Il dipendente potrà usufruire dei seguenti permessi retribuiti, in aggiunta a quanto previsto dalla normativa vigente:

- assistenza ai figli di età inferiore ai 3 anni - il dipendente potrà usufruire di un totale di 5 giorni annui retribuiti per l'assistenza del figlio entro 3 anni, dietro presentazione di certificato medico; i giorni di assistenza corrispondenti alla malattia del figlio oltre i primi 5 non saranno retribuiti;
- assistenza ai figli di età compresa tra 3 e 8 anni - il dipendente potrà usufruire di un totale di 5 giorni annui non retribuiti ma che saranno conteggiati come effettivamente lavorati, a tutti gli effetti, dietro presentazione del certificato medico.

h. Permessi per visite mediche proprie e dei familiari

Vengono riconosciute fino a un massimo di 18 (diciotto) ore annue di permesso retribuito per visite mediche e accertamenti sanitari, ecc.. proprie del dipendente o di suoi familiari (coniuge, figli, genitori) regolarmente documentati dalle strutture sanitarie. Al tempo effettivamente documentato saranno riconosciuti fino a 30 minuti per i trasferimenti.

2. INDENNITA' INTEGRATIVA PER CONGEDO PARENTALE

Durante il periodo di astensione facoltativa dal lavoro al dipendente viene riconosciuta un'indennità integrativa di quella a carico INPS, fino al raggiungimento del 70% della retribuzione spettante.

L'indennità integrativa è riconosciuta per un periodo non superiore a 6 mesi.

3. CONTRATTI A TEMPO PARZIALE

E' prevista la possibilità di trasformazione del rapporto di lavoro da full-time a part-time, previa valutazione dei flussi e delle esigenze organizzative da parte del datore di lavoro.

L'orario potrà essere ridotto fino al 50% delle ore settimanali (part-time orizzontale, verticale o misto), con riduzione proporzionale del monte-ore di ferie e permessi. Ai fini del conteggio dell'anzianità aziendale i periodi lavorativi a tempo parziale saranno equiparati ai periodi lavorativi a tempo pieno.

E' prevista inoltre la possibilità di trasformazione del rapporto di lavoro da part-time a full-time, previa valutazione dei flussi e delle esigenze organizzative da parte del datore di lavoro.

4. BUONI PASTO

La pausa pranzo, ai fini della maturazione del buono pasto, dovrà essere effettuata per un minimo di 30 minuti.

Nelle giornate in cui è previsto il rientro pomeridiano le ore di lavoro totali non dovranno essere inferiori a 7; nelle giornate in cui non è previsto il rientro pomeridiano le ore di lavoro totali non dovranno essere inferiori a 8.

Le uscite per trasferte dovranno essere registrate e per le stesse dovrà essere compilata l'apposita modulistica al fine di definire l'opzione tra rimborso spese vive per pasto o erogazione del buono pasto.

Il valore dei buoni pasto, a partire dalla data di validità del presente contratto integrativo, sarà del valore di 7 euro.

5. RIMBORSI SPESE

Al dipendente dovranno essere rimborsate le spese regolarmente autorizzate:

- spese di viaggio con mezzi pubblici;
- spese di viaggio con l'utilizzo del mezzo di trasporto proprio dal luogo di lavoro, in ragione di 1/5 del costo al litro della benzina per ciascun Km percorso;
- spese di vitto e alloggio, effettivamente sostenute in caso di trasferte;
- eventuali spese sostenute per l'espletamento della missione, sempre che siano autorizzate e debitamente comprovate;
- le indennità di trasferta previste dall'art. 20 del CCNL 23/07/1976 e ss.mm.ii.

6. FORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE

L'azienda promuove la formazione e l'aggiornamento specifico di tutto il personale ogni qualvolta lo riterrà opportuno; in considerazione della continua evoluzione delle tecnologie del lavoro. Si conviene sulla necessità di programmare semestralmente l'attività di formazione e riqualificazione professionale rivolta alla generalità dei dipendenti.

La formazione professionale potrà essere svolta sia durante l'orario di lavoro che in ore aggiuntive: in quest'ultimo caso i dipendenti interessati matureranno il diritto alla retribuzione straordinaria ovvero, a loro scelta, al corrispondente recupero.

7. PERIODO DI VALIDITA' DELL'ACCORDO

Salvo specifiche diverse previsioni nei singoli articoli, il presente accordo produce effetti dal 1° novembre 2015 e scade il 31 dicembre 2015 e si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo disdetta con lettera raccomandata da una delle parti almeno tre mesi prima della scadenza.


8. NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente trattato e contenuto in questa Integrazione contrattuale, trovano applicazione le norme previste dai Contratti e Accordi nazionali di categoria.

Contratto letto, approvato e sottoscritto il 01 dicembre 2015.


L'Amministratore unico di AmbRa - Agenzia
Mobilità bacino di Ravenna s.r.l.

Dott. Pier Domenico Laghi




I dipendenti

Ing. Massimo Tagliatti



Geom. Marco Morigi



Dott.ssa Angelica Donati

